



COMUNE di BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO)

REGOLAMENTO

USO PUBBLICO
E
GESTIONE SOCIALE
DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 1 marzo 1999.
Ris. Leg. C.P.C. il 12 maggio 1990 decreto n° 4296/3978

ART. 1

USO PUBBLICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il presente regolamento viene adottato per disciplinare le modalità di utilizzazione di tutti gli impianti sportivi comunali (campo di calcio - campi da tennis - campo di atletica - palestre annesse agli edifici scolastici) il Comune deve garantire l'uso pubblico e la gestione sociale degli impianti sportivi, fermo restando il corretto uso delle strutture, loro custodia e salvaguardia mediante l'intervento finanziario diretto per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il presente regolamento viene esteso anche alle strutture sportive comunali di pertinenza delle istituzioni scolastiche previo parere favorevole ed autorizzazioni delle competenti istituzioni scolastiche il cui uso verrà disciplinato nei successivi articoli.

ART. 2

TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO

Il Comune concede l'uso delle strutture sportive comunali mediante la seguente tipologia di convenzionamento:

- a) concessione in uso
- b) concessione in gestione
- c) affitto

ART. 3
ACCESSO AL CONVENZIONAMENTO

Possono accedere al convenzionamento di cui all'art. 2, tutte le società e le associazioni sportive legalmente costituite, gli Enti, le organizzazioni promozionali e scolastiche che, per la loro attività sportiva, del tempo libero e ricreativo ne facciano richiesta al Comune.

Nella richiesta dovrà essere dettagliatamente relazionata l'attività sportiva per cui è fatta richiesta, corredata dalla documentazione in copia autenticata che attesti:

- la costituzione della Società, delle associazioni etc.
- l'applicazione e/o le autorizzazioni, delle Federazioni per l'attività iscritta.

Dichiarazione a comunicare eventuali variazioni o modifiche della regione sociale e dei poteri di rappresentanza della Società o associazione richiedente, i documenti di cui sopra non sono richiesti agli Enti Pubblici.

ART. 4
CONSULTA PER LO SPORT

Viene costituita la Consulta Comunale dello Sport avente durata quadriennale e comunque sino alla scadenza del mandato del Sindaco ed è così composta:

- n. 2 esperti di discipline sportive
- n. 1 Psicologo
- n. 1 medico sportivo
- n. 1 dipendente dell'U.T.C.
- capi di Istituto o loro rappresentanti delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio

- Rappresentanti delle Associazioni sportive o ricreative, debitamente costituite avente sede legale nel Comune.

La Consulta Comunale per lo sport formula proposte per:

- elaborazione dei programmi di realizzazione di impianti sportivi
- promozione di iniziative e attività nel territorio del Comune per la diffusione dello sport.

ART. 5

CONCESSIONE IN USO

Il Comune può concedere l'utilizzazione dell'impianto sportivo e quant'altro ivi esistenti per lo svolgimento di partite di campionato ufficiali ed amichevoli cui partecipa la squadra della società o Associazione richiedente, e per le attività preparatorie e di allenamento.

ART. 6

DURATA CONCESSIONE IN USO

La durata della convenzione, i giorni e le ore destinate all'uso del richiedente, saranno nella convenzione che verrà stipulata tra le parti.

La concessione dell'uso non potrà comunque, superare l'anno, per tre giorni la settimana oltre la domenica e per tre ore giornaliere, fatto salvo il diritto del Comune di potere revocare la concessione per subentrati gravi ragioni di pubblico interesse.

ART. 7

La concessione riguarda il campo di calcio, compresi i locali e gli spazi accessori.

TIP. PUCGIO - PARTINICO Sarà obbligo del titolare della concessione d'uso garantire con idonea polizza assicurativa, la copertura dei danni a terzi e cose per un totale di capitale assicurato da stabilire di volta in volta esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità durante l'uso della struttura sportiva e dovrà inoltre effettuare presso il Tesoriere comunale un deposito cauzionale provvisorio del 2% del valore degli immobili che sarà restituito dopo cessata la durata della concessione.

ART. 8

ONERI PER LA CONCESSIONE IN USO

Le opere di manutenzione straordinarie che dovessero dipendere dal cattivo uso o incuria da parte del concessionario rimangono a suo carico, così come sono a suo carico i consumi relativi a tutti i servizi di utenza (acqua, luce etc.) della vigilanza e custodia durante l'uso, e la relativa pulizia di tutti gli ambienti dell'impianto dopo l'utilizzazione;

ART. 9

L'uso della struttura sportiva di proprietà del Comune, impegna il concessionario a garantire il buon uso dell'impianto, salvo atto di rivalsa per i danni provocati e la revoca della concessione in uso.

ART. 10

Il concessionario dovrà impegnarsi a convenire con il Comune in favore delle categorie più deboli (portatori di handicap) per la fruibilità delle attività sportive esercitate nella struttura sportiva concessa in uso.

TIP. PUGGIO - PARTINICO

ART. 11

CONCESSIONE IN GESTIONE

In caso di gestione degli impianti mediante concessione a Società, Associazioni o Cooperative, i rapporti verranno regolati con apposito capitolato con cui l'affidatario dovrà assicurare la manutenzione ordinaria, la pulizia la cura del campo e degli impianti annessi, la vigilanza nonché l'espletamento dei servizi indispensabili alla fruizione dell'impianto.

ART. 12

La tipologia di concessione delle strutture sportive comunali ai sensi del precedente art. 11, prevede l'espletamento di una procedura di gara che presupponga un capitolato in cui vengano indicate le condizioni di affidamento ed il maggior utile per il Comune. L'affidamento dovrà contenere uguali condizioni per i partecipanti e dovrà intravedersi un maggior utile per il Comune.

ART. 13
DURATA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE

La gestione dovrà avere durata annuale, salva diversa disposizione contrattuale e dovrà essere svolta dall'affidatario sotto la sua totale responsabilità.

Dovrà garantire l'apertura e la chiusura dell'impianto previo accordo con il Comune, la pulizia di locali accessori giornalmente, la cura e la tenuta delle attrezzature ivi comprese piccole riparazioni e verniciature, controllo di tutti gli impianti e servizi di utenza (luce, acqua etc.) sistemazione e manutenzione del manto erboso e del battuto del campo dopo le manifestazioni (escluso taglio d'erba) la custodia degli accessi, innaffiatura delle piante, verniciatura della recinzione e cancelli compresa la piccola manutenzione, collaborazione con altro personale messo a disposizione dal Comune.

ART. 14

L'affidatario dovrà garantire gratuitamente al Comune un numero di giornate, almeno 54 annuali, per eventuali manifestazioni, secondo un programma che verrà reso noto dall'affidato preventivamente.

ART. 15

L'affidatario sarà responsabile verso il Comune di ogni danno derivante a cose o persone da qualsiasi ed omissioni dolosa o colposa, imputabile ad esso personalmente quanto se prodotti da terzi, avendo esso l'obbligo della vigilanza e della custodia nella struttura.

ART. 16

A garanzia degli obblighi assunti, l'affidatario dovrà effettuare presso il tesoriere comunale un deposito provvisorio di £. 10.000.000 nella forma consentita dalla legge che sarà rstituito dopo cessata la convenzione di affidamento di gestione, dichiarazione del tecnico comunale attestante che non sono stati prodotti danni di sorta.

ART. 17

In tutti i casi sarà a carico dell'affidatario qualsiasi spesa per tassa, inerenti l'organizzazione e lo svolgimento di attività o manifestazioni all'interno della struttura data in gestione.

E' permessa la vendita di bevande e cibarie all'interno dell'impianto, purchè gli esercenti siano in regola con le concessioni e muniti del listino prezzi secondo le norme.

ART. 18

AFFITTO STRUTTURE SPORTIVE

Il Comune potrà prendere in considerazione, richieste avanzate da singoli privati o associazioni del tempo libero e ricreative o società, per avere in affitto l'uso delle strutture sportive per lo svolgimento di attività sportive di limitate ore.

Tali richieste verranno esaminate alla luce della disponibilità della struttura in ragione di condizioni esistenti previo versamento nelle Casse Comuanli, mediante l'Ufficio di Tesoreria, della somma risultante da apposito ordinativo secondo le vigenti disposizioni di legge che servirà a coprire forfettuariamente l'eventuale uso di illuminazione, di acqua e di gas durante la concessione della struttura. Rimane l'obbligo di garantire il buon uso dell'impianto.

ART. 19

USO STRUTTURE SPORTIVE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE

La concessione in uso degli impianti sportivi di pertinenza delle scuole sarà preventivamente richiesta al Comune, che sentiti i Capi d'Istituto interessati, potrà rilasciare apposita autorizzazione ai richiedenti solo sulla base di accertate motivazioni che ne giustifichino la concessione e che comunque sia limitata nel tempo. L'autorizzazione all'uso della struttura sportiva scolastica, presuppone la garanzia della salvaguardia e della custodia dell'impianto e delle attrezzature durante la durata dell'uso salvo revoca della stessa.
